



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**72/2012**

**SETTEMBRE/6/2012 (\*)**

*12 Settembre 2012*

**PER LE CESSIONI DI BENI E PER LE  
PRESTAZIONI DI SERVIZI  
EFFETTUATE DA SOGGETTI PASSIVI  
IVA CON VOLUME D’AFFARI NON  
SUPERIORE A DUE MILIONI DI EURO  
L’IVA POTRA’ ESSERE ESIGIBILE AL  
MOMENTO DEL PAGAMENTO DEI  
RELATIVI CORRISPETTIVI.  
LO STABILISCE L’ART. 32 BIS DELLA  
LEGGE DI CONVERSIONE N. 134 DEL  
2012 DEL D.L. 83/2012  
(DECRETO SVILUPPO)**

**Il 12 Agosto è entrata in vigore la legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 83/2012** (*id*: Misure urgenti per la crescita del Paese).

**Tra le novità**, in sede di conversione, **segnaliamo l'estensione dell'accesso al regime dell'Iva per cassa ai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.**

Precedentemente, il particolare regime era a vantaggio delle sole imprese con volume di affari fino a 200.000 euro.

**L'emendamento**, in linea con l'art. 167-bis della direttiva n. 2006/112, **ha quindi esteso i potenziali soggetti che possono beneficiare di questo particolare regime. Esso prevede**, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, **l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.**

Vengono **altresì modificate le regole di detrazione** del tributo afferente l'operazione.

Infatti, **in base al previgente regime dell'IVA per cassa, vi era corrispondenza tra il momento in cui l'imposta diviene esigibile per il cedente/prestatore e quello in cui il cessionario/committente poteva operare la detrazione.**

**La nuova previsione determinerà** invece che, dal lato del cessionario/committente e fatta eccezione per l'ipotesi in cui quest'ultimo si avvalga del regime dell'IVA per cassa, **il diritto alla detrazione** **sorge al momento di effettuazione dell'operazione, sebbene il corrispettivo possa non risultare ancora pagato.**

**La disposizione non si applica:**

- **alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali** di applicazione dell'imposta (imprenditori agricoli, iva monofase, etc.);
- **alle operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile** (*id. reverse charge*).

**L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.**

Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

**Il regime si rende applicabile previa opzione** da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Sulle fatture emesse** in applicazione delle disposizioni di cui sopra, **deve essere apposta specifica annotazione.**

**Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, **saranno stabilite le necessarie disposizioni di attuazione.**

Ed invero, con **il previgente regime**, il sistema dell'IVA per cassa **era opzionale**, in quanto **il soggetto passivo** (con volume d'affari non superiore a duecentomila euro) **poteva scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita**, con la conseguenza che poteva trovarsi a gestire il regime di esigibilità differita dell'IVA solo con riguardo ad una parte delle operazioni effettuate.

**Si aspetta perciò di conoscere le modalità di opzione** del rivisitato regime dell'Iva per cassa che, probabilmente, ora comporterà una sorta di opzione **che riguarderà l'intera attività e non la singola operazione.**

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**